

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 10

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NEBBIA, BASSANINI, BARCA, CRUCIANELLI, RONCHI,
SERAFINI, SERRI, TAMINO**

Presentata l'8 novembre 1983

Modificazione dell'articolo 22 e aggiunta di un articolo 75-bis, concernenti la modifica della denominazione e delle competenze della XI Commissione permanente (Agricoltura)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta per il regolamento, fin dalla passata legislatura, sta esaminando la possibilità di modificare il numero e le competenze delle Commissioni permanenti per migliorare al tempo stesso l'organizzazione dell'attività legislativa della Camera e per consentire una puntuale e costante attività di controllo sull'operato dell'esecutivo. In questo ambito, e con lo scopo di contribuire ad un dibattito aperto, sottolineando problemi ed esigenze che, pur di estrema rilevanza, potrebbero essere trascurati dai lavori della Giunta, riteniamo opportuno presentare la presente proposta di modificazione del regolamento all'attenzione dei colleghi.

La recente nomina di un Ministro per l'ecologia ha rianimato il dibattito, da tempo aperto, sulle sedi istituzionali op-

portune per promuovere una politica di salvaguardia dell'ambiente naturale, urbano e rurale, e di conservazione ed utilizzo delle risorse naturali nell'interesse dell'intera collettività, senza peraltro compromettere diritti ed interessi delle generazioni future.

L'istituzione di un nuovo incarico ministeriale, se infatti può essere segno di una mutata sensibilità sui problemi dell'ambiente, si presta anche a dubbi e perplessità circa le competenze e gli strumenti operativi assegnati al dicastero stesso. In particolar modo potrebbe destare giustificata preoccupazione un'impostazione tesa a « confinare » la politica di tutela dell'ambiente in un settore « verticale » dell'amministrazione dello Stato, laddove è ovvio che l'attività di numerosi altri dicasteri — dai lavori pubblici

all'industria, dall'agricoltura e foreste alla marina mercantile — incide in misura rilevante sul regime delle risorse e dell'assetto del territorio. Resta infatti ancora del tutto impregiudicato il problema degli strumenti « orizzontali » affinché l'attività del Governo e di tutta la pubblica amministrazione non abbia « un settore in più », ma sia nel suo complesso ed in tutti i suoi comparti improntata a criteri adeguati e dotata di strumenti idonei per una politica che, promuovendo gli interessi generali della collettività per una equa distribuzione delle risorse, un adeguato sviluppo dei servizi sociali, una ferma difesa dei redditi più bassi e del diritto di ciascun cittadino ad un lavoro e ad una giusta retribuzione, riesca sempre a tener conto dell'insopprimibile esigenza di non pregiudicare le condizioni del territorio e delle risorse naturali indispensabili alla vita dell'umanità.

Il problema delle strutture più idonee per promuovere e tutelare queste esigenze è dunque ancora aperto, tanto a livello centrale quanto di enti locali e di amministrazioni periferiche dello Stato, e non è certo ambizione di questa proposta di modifica del regolamento della Camera proporre una linea valida in ogni caso e per ogni livello istituzionale. Il Parlamento non può però sfuggire alla responsabilità che gli deriva dal dover essere interprete delle esigenze che si manifestano nella società civile, ed ha concretamente ed immediatamente il problema di scegliere la sede più idonea per raccordare la propria attività con il nuovo incarico ministeriale « per l'ecologia », dovendo tra l'altro organizzare la relativa attività ispettiva e di controllo con particolare cura in una fase « sperimentale ».

Volendo comunque evitare l'istituzione di nuove Commissioni, con una scelta che contrasterebbe con una delle finalità che

unanimemente si vogliono perseguire nel già ricordato lavoro di ridefinizione del numero e delle competenze delle Commissioni permanenti, riteniamo opportuno suggerire una diversa denominazione per l'XI Commissione, attualmente « Agricoltura e foreste », che potrebbe assumere quella di « Ambiente, risorse naturali e agricoltura ». Naturalmente la scelta dell'XI Commissione è arbitraria e non potrebbe essere altrimenti: la IX, la XII e la XIV Commissione potrebbero, a pari titolo, essere considerate le sedi idonee per affrontare, sia pure in una fase sperimentale e in attesa di una completa ridefinizione della materia regolamentare, i problemi della politica ambientale.

L'aspetto più rilevante della presente proposta è però, a nostro avviso, contenuto nell'articolo aggiuntivo che si suggerisce di inserire al capo XVI, dopo l'articolo 75. Proponendo infatti che la Commissione « Ambiente, risorse naturali e agricoltura » assuma un ruolo di filtro per tutte le iniziative legislative che comportino comunque un intervento modificativo sull'ambiente, si sottolinea infatti il principio che prima ricordavamo. La tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e la difesa della superficie agricola utilizzata e delle aree boschive, devono essere un metro di giudizio per ogni scelta politica od amministrativa, e non un settore, una « specialità » dell'amministrazione stessa. Una Commissione dunque che valuti « l'impatto ambientale » delle scelte autonomamente assunte dai diversi settori dell'amministrazione dello Stato, e che analizzi secondo lo stesso metro le iniziative legislative, può essere un primo rilevante strumento affinché la coscienza ecologica, matura in larghi settori della società, cessi a livello istituzionale di essere solo uno *slogan* o un buon proposito e diventi concreto modo di operare.

TESTO PROPOSTO

Al primo comma dell'articolo 22, le parole: XI Agricoltura e foreste, sono sostituite dalle seguenti: XI Ambiente, risorse naturali e agricoltura.

Dopo l'articolo 75 del regolamento è inserito il seguente:

ART. 75-bis.

1. Tutti i progetti di legge implicanti interventi di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo negli assetti del territorio, delle acque o dell'atmosfera, o comunque tali da comportare modificazioni dell'ambiente naturale, sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione ambiente, risorse naturali e agricoltura per il parere sull'impatto ambientale.

2. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che implicino gli interventi o le modificazioni dell'ambiente naturale di cui al comma precedente, deve trasmettere il progetto alla Commissione ambiente, risorse naturali e agricoltura. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti nell'articolo 73.

3. Il parere espresso dalla Commissione ambiente, risorse naturali e agricoltura è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.